



San Vittore, 13 novembre 2008
(Arch. 33.08.1)


MUNICIPIO DI S. VITTORE

6534 S.VITTORE

Disposizioni in caso di nevicate o di gelo

Il Municipio di San Vittore **ordina**:

1. In caso di nevicate lo sgombero della neve dai marciapiedi e di eventuali accumuli di neve, causati dal passaggio dello spazzaneve sulla pubblica via davanti agli stabili ed accessi alle proprietà, deve essere eseguito a cura dei proprietari, quando e dove i servizi comunali non possono tempestivamente provvedervi.
2. Ai privati è vietato gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse proprietà. La neve deve essere ordinatamente ammucchiata sull'area privata, evitando di ostacolare il traffico pedonale e motorizzato. In base alle disposizioni del Regolamento edilizio comunale, ogni privato è obbligato ad accettare la neve che viene sgomberata dalle strade e pubbliche vie.
3. Durante le nevicate, o anche soltanto in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada e nei posteggi pubblici. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal passaggio dello spazzaneve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
4. Si fa obbligo ai proprietari di stabili di munire i tetti, verso le strade pubbliche, di tegole portaneve o altri accorgimenti atti a evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via. Essi sono responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve o ghiaccio dai tetti dei loro stabili.
5. Durante la stagione invernale è vietata la circolazione di autocarri, rimorchi, ecc., con materiale che provoca fuoriuscita di liquidi sulle strade.
6. I proprietari devono tagliare i rami e le piante che sporgono dal confine privato. In caso di inosservanza verranno tagliati dagli addetti al servizio e il Comune declina ogni responsabilità per danni alle piante e siepi.
7. Il Municipio declina ogni responsabilità per lo slittamento di autoveicoli o la caduta di persone a seguito di ghiaccio o neve sulle strade.
8. Ogni violazione della presente ordinanza sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.

Il Sindaco:

S. Bianchi

PER IL MUNICIPIO



Il Vicesegretario:


R. Frizzo